

COMUNICATO
Lissone, 10 aprile 2015

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA
EI TOWERS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI RAI WAY S.P.A.
("Offerta")**

Lissone, 10 aprile 2015 - A fronte della volontà espressa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato del 28 marzo u.s. di mantenere una partecipazione pubblica pari al 51% nel capitale di Rai Way S.p.A., di cui RAI ha preso atto con il comunicato del 31 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione di El Towers, avvalendosi dell'apposita facoltà originariamente ed espressamente prevista nel comunicato del 24 febbraio u.s. ex 102, comma 1, del Tuf (il "Comunicato del 24 febbraio"), all'unanimità ha deliberato in data odierna di modificare la soglia partecipativa oggetto della condizione di efficacia indicata a pagina due - punto 1.1. (iii) - del Comunicato del 24 febbraio, portandola dal 66,7% al 40% del capitale sociale di Rai Way.

Restano impregiudicate tutte le altre condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel Comunicato del 24 febbraio (pagina due, punto 1.1.) nonché la facoltà ivi prevista di rinunciare a una o più condizioni di efficacia dell'Offerta - ivi inclusa la condizione di cui al predetto punto 1.1. (iii) - ovvero di modificarle, in tutto o in parte, in conformità all'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'Offerta non ha natura ostile in quanto a suo fondamento pone il perseguimento di un progetto industriale ritenuto da El Towers di interesse per entrambi gli operatori. Questo elemento essenziale trova conferma nell'indicazione della soglia minima del 40%, che implica l'adesione, anche parziale, di RAI all'Offerta.

COMUNICATO DIFFUSO SU RICHIESTA DELLA CONSOB AI SENSI DEGLI ARTT. 103, COMMA 2, E 114, COMMA 5, TUF

Si comunica altresì che in data odierna, la Consob, ai sensi degli artt. 103, comma 2, e art. 114, comma 5, Tuf, ha trasmesso a El Towers la seguente comunicazione e richiesta:

"Si fa riferimento alla nota del 1° aprile u.s., con la quale sono stati comunicati a codesta Società, ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di approvazione del Documento d'Offerta depositato in data 16 marzo 2015, relativo all'OPASc in oggetto. Si fa, inoltre, riferimento a recenti notizie di stampa diffuse in proposito, secondo le quali l'Offerente "entro la scadenza del termine indicato (al massimo sabato 11 aprile)

COMUNICATO
Lissone, 10 aprile 2015

dovrebbe inoltrare alla [Consob] significative modifiche all'opas. La più importante e decisiva è quella relativa alla soglia alla quale poi agganciare il successo della proposta. Non sarà più il 67% ma almeno il 35% ... Anche se l'obiettivo finale è puntare dritto al 49% del capitale della società ...” (Milano Finanza del 9 aprile 2015). Tali indiscrezioni di stampa riferiscono, pertanto, di un'asserita intenzione di codesta Società di apportare modifiche sostanziali all'offerta pubblica, già oggetto di comunicato ex art. 102, comma 1, Tuf, in data 24 febbraio 2015.

* * *

Tanto premesso, in considerazione dell'imminente scadenza, in data 11 aprile p.v., del termine di dieci giorni concesso ex art. 10-bis Legge n. 241/1990 per l'eventuale presentazione di osservazioni (e/o di documenti) in risposta alla predetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, si chiede, ai sensi degli artt. 103, comma 2, e art. 114, comma 5, del Tuf, a codesta Società, di comunicare al mercato le osservazioni presentate alla Consob, ovvero, in alternativa, la mancata presentazione di osservazioni al riguardo.

Si chiede, altresì, di dare conto al mercato del fatto che la comunicazione prevista ex art. 102, comma 1, del Tuf deve contenere gli elementi indicati dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/99 e continua a produrre effetti soltanto ove tali elementi restino fermi.

Il contenuto della presente e le informazioni richieste dovranno essere integralmente riportate in un comunicato stampa da diffondere entro l'apertura dei mercati del 13 aprile p.v. con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999, specificando che l'informazione è diffusa su richiesta dalla Consob.

Al riguardo si allega al presente comunicato copia integrale della risposta inviata da EI Towers alla Consob in data odierna.

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

COMUNICATO
Lissone, 10 aprile 2015

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

El Towers S.p.A.
Massimiliano Cominelli
Head of Investor Relations
Tel: +39 039 24321
e-mail: investor.relations@eitowers.it

GMA Giorgio Maugini & Associati
Giorgio Maugini, Raffaella Ulgheri
Tel. +39 02 36534332
e-mail: gmaugini@gmassociati.it raulgheri@gmassociati.it

CONSOB

DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE

Ufficio OPA e Assetti Proprietari

DIVISIONE INFORMAZIONE EMITTENTI

Ufficio Informazione su Operazioni di Finanza Straordinaria

Via G.B. Martini n. 3

00198 Roma

Trasmessa via pec all'indirizzo: consob@pec.consob.it

Lissone (MB), 10 aprile 2015

Egregi Signori,

Oggetto: **Offerta pubblica di acquisto e scambio (l' "Offerta") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Tuf") da EI Towers S.p.A. (l' "Offerente") sulla totalità delle azioni emesse da Rai Way S.p.A.**

Le osservazioni di EI Towers S.p.A. in relazione al Procedimento amministrativo n. 28060/15 relativo all'Offerta – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 12 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012.

Le informazioni supplementari richieste dalla Consob con comunicazione del 26 marzo 2015.

Vi scriviamo con riferimento (i) alla Vostra comunicazione del 26 marzo 2015 *ex art. 102, comma 4 del Tuf* con la quale sono state chieste all'Offerente informazioni supplementari ed è stata comunicata la sospensione dei termini istruttori ai sensi dell'art. 102, comma 4, del Tuf e (ii) alla Vostra successiva comunicazione del 1 aprile 2015 *ex art. 10-bis della l. n. 241/1990* con la quale è stata comunicata l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento, "*già sospesi in data 26 marzo u.s. con la richiesta ex art. 102, comma 4, del Tuf, che deve intendersi - ad oggi - non più attuale*".

EI Towers spaSede legale via G. Zanella 21
20851 Lissone (MB) tel. + 39 039 24321Sede operativa via F. Turati 7
20851 Lissone (MB) tel. + 39 039 73981Cap. Soc. int. vers. €2.826.237,70 Registro delle Imprese Monza e Brianza
C.F. e numero di iscrizione 12916980159 P. IVA 01055010969
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.

3

In particolare, con la comunicazione del 26 marzo 2015 ex art. 102, comma 4, del Tuf, è stato chiesto all'Offerente di fornire le seguenti informazioni:

“- i tempi nei quali intende avviare un dialogo con Rai Way e RAI, al fine di illustrare e verificare il progetto industriale volto alla creazione di un “operatore unico” nazionale;

- la documentazione che intende inviare a Rai Way e RAI al fine di condividere il progetto industriale sotteso all'operazione;

- se intende escludere la rinuncia alla condizione di soglia nel caso in cui ad esito dell'offerta venga a detenere una partecipazione che non consenta l'esercizio del controllo di diritto;

- qualora non intenda escludere quanto indicato al punto precedente:

o le modalità con cui ciascuno dei benefici attesi dalla creazione di un “operatore unico” possano essere conseguiti nell'ambito dell'eventuale accordo con Rai e Rai Way;

o le integrazioni al documento di offerta rivenienti dall'eventuale condivisione del progetto industriale con Rai e Rai Way;

- se le modalità alternative volte alla creazione di un operatore unico richiedano ulteriori accordi tra l'azionista di controllo dell'Offerente e l'azionista di controllo di Rai Way.”

Con la successiva comunicazione del 1 aprile 2015 ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 è stato rappresentato all'Offerente, tra l'altro, che:

- “in data 28 marzo 2015, il Ministero dell'Economia e del Tesoro ha diramato un Comunicato stampa ufficiale (recante il n. 73), nel quale, confermando le precedenti dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia, è stata ribadita “la volontà di mantenere una partecipazione pubblica pari al 51% del capitale di Rai Way”, posseduta indirettamente tramite la controllata RAI, confermando la persistente validità delle disposizioni contenute nel DPCM del 2 settembre 2014.” e che “Alla luce del nuovo elemento di fatto da ultimo riportato, viene, pertanto, ufficialmente confermata la posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla ritenuta opportunità di mantenere una partecipazione di controllo di diritto in Ray Way, attraverso la controllata RAI, ribadendo la scelta già effettuata con il DPCM del 2 settembre 2014, adottato -secondo quanto previsto

dall'art. 21, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 - proprio "su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico". Tale conferma avviene d'iniziativa del Ministero, nel suo duplice ruolo di controllante di RAI S.p.A. e di soggetto competente a proporre l'adozione del decreto previsto dal predetto D.L. n. 66/2014. Inoltre, essa interviene successivamente alla formalizzazione dell'Offerta avvenuta con il deposito, presso la Consob, del relativo Documento da autorizzare, nonché successivamente ai chiarimenti forniti dall'Offerente stesso con il citato Comunicato del 25 marzo u.s.";

"La manifestazione espressa da parte dell'attuale socio di controllo - "preso atto ad ogni effetto delle dichiarazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da ultimo con il comunicato stampa n.73 del 28 marzo 2015" - dell'intenzione di non aderire e, comunque, della ritenuta necessità di mantenere una partecipazione del 51% del capitale di Ray Way, rende allo stato non realizzabile, di fatto, la "condizione" del raggiungimento della soglia minima del 66,67% cui l'Offerente ha - tra l'altro - subordinato l'efficacia dell'Offerta cui si riferisce l'istanza di approvazione del Documento. Tale non realizzabilità riguarderebbe, altresì, qualsiasi condizione che abbia ad oggetto il raggiungimento di una partecipazione di controllo. La non realizzabilità della predetta "condizione", cui è legato l'intero progetto imprenditoriale posto alla base dell'operazione straordinaria - a fronte della non manifestata volontà, ad oggi, da parte dell'Offerente, di eliminarla e/o modificarla - costituisce motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di approvazione del Documento d'Offerta."

1. Le determinazioni di EI Towers in merito alla condizione sulla soglia minima partecipativa

A fronte della summenzionata volontà espressa dal MEF - e di cui RAI ha preso atto - di mantenere la quota del 51% di Rai Way e fermo restando che l'Offerta è - e resta - totalitaria e rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di Rai Way, EI Towers, avvalendosi dell'apposita facoltà che si era originariamente ed espressamente riservata nel comunicato ex art. 102, comma 1, del Tuf del 24 febbraio 2015 (e dunque anticipando ad oggi - in tempo utile per l'inserimento nel documento d'offerta - la decisione che avrebbe potuto essere presa in un momento successivo), così da consentire agli azionisti di assumere le proprie determinazioni in ordine all'Offerta compiutamente, dichiara sin d'ora di modificare la soglia partecipativa oggetto della condizione di efficacia *de quo*, portandola dal 66,7% al 40% del capitale sociale di Rai Way.

Restano impregiudicate tutte le altre condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel comunicato del 24 febbraio (pagina due, punto 1.1.) nonché la facoltà ivi prevista di rinunciare a una o più condizioni di efficacia dell'Offerta – ivi inclusa la condizione del raggiungimento della soglia minima del 40% – ovvero di modificarle, in tutto o in parte, in conformità all'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Di tale modifica è data contestuale comunicazione al mercato nel comunicato diffuso su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf.

L'Offerta non ha natura ostile in quanto a suo fondamento pone il perseguimento di un progetto industriale ritenuto da EI Towers di interesse per entrambi gli operatori. Questo elemento essenziale trova conferma nell'indicazione della soglia minima del 40%, che implica l'adesione, anche parziale, di RAI all'Offerta.

2. Le osservazioni in merito alla Comunicazione del 1 aprile 2015 ex art. 10 bis della l. 241/1990

Con riferimento alle suddette dichiarazioni del MEF e di RAI, successive alla data in cui EI Towers ha manifestato l'intenzione di promuovere l'Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Tuf (24 febbraio 2015) e alla data in cui EI Towers ha effettivamente promosso l'Offerta mediante deposito presso la Consob del documento d'offerta, ex art. 102, comma 2, del Tuf (16 marzo 2015), l'Offerente ribadisce che non esiste alcuna norma di legge che imponga il mantenimento del 51% del capitale di Rai Way in mano pubblica. Coerentemente, il prospetto di offerta e quotazione delle azioni Rai Way non conteneva alcun riferimento all'esistenza di vincoli al mantenimento di una partecipazione di controllo in Rai Way in capo a RAI. In particolare:

- il § 4.9 del prospetto di quotazione di Rai Way, "*Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle azioni*" (Sezione Seconda, p. 494), afferma espressamente che "[a] far data dal momento in cui le Azioni saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario, l'Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli artt. 101-bis e seguenti del Tuf e ai relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in materia di offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (artt. 105 e seguenti del Tuf), di obbligo di acquisto (art. 108 del Tuf) e di diritto di acquisto (art. 111 del Tuf)";

- il § 6.1.5.7, “*Normativa in tema di poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nel settore delle comunicazioni (c.d. golden powers)*” (Sezione Prima, p. 158), fa riferimento esclusivamente alla disciplina c.d. *golden powers*, pacificamente non applicabile all’Offerta.

Con riferimento alla condizione del raggiungimento della soglia minima del 66,67%, nel comunicato ex art. 102, comma 1, del Tuf del 24 febbraio 2015 e nella bozza di documento di offerta depositata in data 16 marzo 2015 ex art. 102, comma 2 del Tuf, l’Offerente ha rappresentato in modo inequivoco che:

- (1) l’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Rai Way (*cf.* punto 2.2. del comunicato ex art. 102, comma 1, del Tuf e paragrafo C.1 del documento d’offerta);
- (2) l’efficacia dell’Offerta è subordinata, *inter alia*, alla condizione che l’Offerente venga a una partecipazione pari almeno al 66,67% del capitale sociale di Rai Way (*cf.* punto 1.1 (iii) del comunicato ex art. 102, comma 1, del Tuf e paragrafo A.1.1 (iii) del documento d’offerta);
- (3) l’Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare (anche) a tale condizione entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all’Offerta, ovvero di modificarla in tutto o in parte in conformità alle previsioni dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti (*cf.* punto 1.1 del comunicato ex art. 102, comma 1, del Tuf e paragrafo A.1.1 del documento d’offerta). La facoltà di rinuncia e di modifica espressa dall’Offerente non è soggetta ad alcuna limitazione e pertanto ha sempre implicato e tuttora implica che essa possa essere esercitata anche con l’accettazione di una soglia partecipativa inferiore alla quota di controllo di diritto.

Ciò premesso, con riferimento alla comunicazione del 1 aprile 2015, EI Towers ritiene che la determinazione di codesta Autorità di far luogo all’adozione della stessa non sia coerente con lo stato del procedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Offerta e, in particolare, con la fase istruttoria in cui esso attualmente si trova. La suddetta comunicazione, infatti, è stata inviata alla scrivente in pendenza del termine assegnatole per l’espletamento dell’incombente istruttorio disposto dalla stessa Consob con la richiesta, in data 26 marzo, di chiarimenti che la esponente si accingeva a fornire. A questo proposito, particolare attenzione merita il passaggio della comunicazione in cui si afferma che la “*non realizzabilità della predetta condizione*” costituirebbe “*motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di approvazione del Documento d’Offerta*”, “*a fronte della non manifestata volontà, ad oggi, da parte dell’Offerente, di eliminarla e/o modificarla*”. Tale conclusione, a giudizio della scrivente appare in realtà non condivisibile, posto che: (i) come si è

evidenziato, la comunicazione dell'offerente del 24 febbraio 2015 e il Documento di Offerta depositato il 16 marzo 2015 recano la espressa facoltà di rinuncia alla condizione senza alcuna limitazione e (ii) la fase istruttoria in essere al momento dell'invio della comunicazione, attivata dalla stessa Consob, era – ed è – volta a consentire alla Offerente di fornire chiarimenti, tra l'altro, proprio in ordine alla volontà di eliminazione e/o modifica della condizione, volontà che l'Offerente – in risposta alle richieste istruttorie – manifesta con la presente.

In ogni caso, per quanto riguarda il merito delle considerazioni svolte nella comunicazione del 1 aprile 2015, EI Towers ritiene che anche il percorso argomentativo attraverso il quale codesta Autorità perviene alla conclusione della sopravvenuta impossibilità della condizione posta nel Documento di Offerta non sia condivisibile.

In particolare, con riferimento al comunicato stampa diffuso dal MEF il 28 marzo (che secondo la codesta Autorità confermerebbe ufficialmente la posizione del Ministero "*in ordine alla ritenuta opportunità di mantenere una partecipazione di controllo di diritto in Ray Way, attraverso la controllata RAI, ribadendo la scelta già effettuata con il DPCM del 2 settembre 2014*"), si osserva che detta valutazione di opportunità, ove fosse richiesta dal quadro normativo, costituirebbe una determinazione amministrativa e pertanto dovrebbe concretizzarsi nella adozione di un atto provvisto di carattere provvedimentoale.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono, a giudizio della scrivente, con riferimento al comunicato diffuso dal consiglio di amministrazione della RAI in data 31 marzo 2015, dal quale, secondo codesta Autorità, deriverebbe l'effetto giuridico della sopravvenuta impossibilità della condizione cui sarebbe sottoposta l'efficacia dell'offerta. A questo riguardo, la scrivente ritiene che la determinazione assunta dal consiglio di amministrazione RAI non sia comunque idonea a produrre il suddetto effetto giuridico, in quanto, affinché quest' ultimo possa considerarsi realizzato, tale determinazione dovrebbe anch'essa essere assunta con riferimento alla versione definitiva del documento di offerta, debitamente formalizzata e autorizzata da codesta Autorità, anche a seguito dei chiarimenti da essa richiesti e delle conseguenti modifiche al documento stesso.

In ogni caso, la modifica della soglia minima partecipativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione di EI Towers in data odierna, avvalendosi dell'apposita facoltà originariamente ed espressamente prevista nel comunicato del 24 febbraio u.s. ex 102, comma 1, del Tuf, ha definitivamente superato l'ulteriore considerazione della Consob secondo cui la riserva di rinunciare alla condizione di efficacia *de quo* – peraltro tipica in tutte le offerte pubbliche di acquisto volontarie –

costituirebbe *“elemento di indeterminatezza e aleatorietà, dipendente dalla mera volontà dell’Offerente, non compatibile con la disciplina vigente”*.

3. Le informazioni supplementari richieste con la Comunicazione del 26 marzo 2015.

Alla luce di quanto precede, preso atto di quanto dichiarato dal MEF e dalla RAI, rispettivamente in data 28 marzo e 31 marzo 2015, si riportano di seguito le informazioni richieste con la Vostra comunicazione del 26 marzo 2015 *ex art. 102, comma 4, del Tuf*.

- 1) *i tempi nei quali intende avviare un dialogo con Rai Way e RAI, al fine di illustrare e verificare il progetto industriale volto alla creazione di un “operatore unico” nazionale;*
- 2) *la documentazione che intende inviare a Rai Way e RAI al fine di condividere il progetto industriale sotteso all’operazione;*

Allo stato, considerato quanto comunicato al mercato da RAI in data 31 marzo 2015 che ha fatto seguito alla manifestazione di disponibilità al dialogo espressa da EI Towers nel comunicato del 25 marzo 2015 e confermata dall’Amministratore Delegato Dott. Guido Barbieri nel corso dell’assemblea di EI Towers del 27 marzo u.s., l’Offerente:

- non prevede di avviare un dialogo con Rai Way e RAI volto a illustrare il progetto industriale. Non sono in corso, né sono programmate, trattative con RAI o Rai Way volte a negoziare o modificare i termini e condizioni dell’Offerta.
- non prevede di trasmettere alcuna documentazione a Rai Way e RAI al fine di condividere il progetto industriale sotteso all’operazione.

Per quanto occorrer possa, EI Towers conferma la propria disponibilità al riguardo, qualora Rai Way e/o RAI intendessero modificare la posizione assunta.

- 3) *se intende escludere la rinuncia alla condizione di soglia nel caso in cui ad esito dell’offerta venga a detenere una partecipazione che non consenta l’esercizio del controllo di diritto;*

Come sopra precisato, il Consiglio di Amministrazione di EI Towers in data odierna ha deliberato e dato comunicazione al mercato di aver modificato la soglia partecipativa oggetto della condizione di efficacia dell’Offerta portandola dal 66,7% al 40% del capitale sociale di Rai Way, restando impregiudicate tutte le altre condizioni di efficacia dell’Offerta indicate nel

Comunicato del 24 febbraio (pagina due, punto 1.1.) nonché la facoltà ivi prevista di rinunciare a una o più condizioni di efficacia dell'Offerta - ivi inclusa la condizione *de quo* - ovvero di modificarle, in tutto o in parte, in conformità all'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti.

4) *qualora non intenda escludere quanto indicato al punto precedente:*

le modalità con cui ciascuno dei benefici attesi dalla creazione di un "operatore unico" possano essere conseguiti nell'ambito dell'eventuale accordo con Rai e Rai Way;

le integrazioni al documento di offerta rivenienti dall'eventuale condivisione del progetto industriale con Rai e Rai Way;

Come già rappresentato, non sono in corso, né sono programmate, trattative con Rai o Rai Way volte a negoziare o modificare i termini e condizioni della stessa.

Benché sia indubbio che il raggiungimento della quota di controllo di Rai Way renderebbe più certa e rapida la realizzazione del piano industriale volto alla creazione dell'"operatore unico", EI Towers conferma che anche l'investimento in una quota di minoranza (nei limiti sopra esposti) costituisce un investimento di natura industriale di lungo periodo. In questa ottica, EI Towers ritiene che, sotto il profilo industriale, i benefici attesi dal progetto "operatore unico" possano essere in parte conseguiti anche nel caso di mancato raggiungimento della quota di controllo in termini di (i) razionalizzazione della componente periferica dell'infrastruttura e (ii) gestione integrata di servizi, qualora Rai Way condivida l'obiettivo di efficientamento delle rispettive reti.

I principali benefici riguarderebbero il settore immobiliare e tecnologico, con particolare riferimento ai siti trasmissivi (torri).

In particolare, l'Offerente stima che, sotto il profilo industriale, sia possibile realizzare le seguenti sinergie:

(i) *Razionalizzazione della componente periferica dell'infrastruttura.*

La parte *core* di entrambi i *network* (rappresentata da torri cc.dd. *broadcast*), allo stato attuale, verosimilmente presenta un sufficiente grado di ottimizzazione: l'infrastruttura di Rai Way è al servizio di 5 *multiplex* televisivi e della rete di diffusione di Radio Rai, mentre

l'infrastruttura di EI Towers è al servizio di 7 *multiplex* televisivi nazionali (in prospettiva destinati a diventare 8).

La parte residua delle infrastrutture, composta da oltre 1.000 torri *broadcast* per ciascuna società, ad esclusione della parte attiva degli apparati di trasmissione, a giudizio di EI Towers può costituire oggetto di razionalizzazione al fine di realizzare efficienze significative. L'effettiva realizzabilità di tali efficienze è subordinata alla predisposizione di dettagliati progetti di rete, allo svolgimento di approfondite analisi dei titoli giuridici in base ai quali sono gestiti i siti di trasmissione e alla risoluzione di alcune complessità operative.

In particolare, la razionalizzazione della componente periferica dell'infrastruttura può essere conseguita mediante la predisposizione di un c.d. piano di condivisione di siti ed eventuale *decommissioning* di cui possono essere oggetto sia i siti di EI Towers, sia quelli di Rai Way. Accanto a benefici in termini di costi per le due società, potranno realizzarsi significativi benefici sia per i clienti che per la popolazione delle zone di localizzazione dei siti in termini di maggiore stabilità del segnale, aumento della qualità del servizio, minore impatto ambientale e paesaggistico.

Tale modello è già ampiamente diffuso tra gli operatori di telefonia mobile: l'applicazione più estesa riguarda oltre 10.000 siti condivisi (c.d. "*site sharing*") tra gli operatori di rete mobile.

Si stima, in particolare, che gli apparati trasmissivi dei due principali operatori siano ospitati in modo significativo nei siti dei concorrenti, soprattutto nella parte periferica del *network*.

La razionalizzazione delle infrastrutture per la diffusione radiotelevisiva potrebbe essere caratterizzata da un maggior grado di semplicità in considerazione della natura meno dinamica dei requisiti di copertura dei servizi televisivi (segnale unidirezionale rivolto ad un numero predefinito di abitanti) rispetto a quelli telefonici (traffico bidirezionale, variabile sia in funzione della popolazione di volta in volta presente nell'area di servizio del sito che dell'intensità individuale di utilizzo).

Si ritiene che tale modalità non sia suscettibile di generare criticità dal punto di vista *antitrust* dal momento che si basa sul mantenimento del livello del servizio atteso da parte dei clienti e genera efficienze sul lato dei costi e benefici per i clienti e la popolazione residente.

(ii) Gestione integrata di servizi sui siti di cui al punto (i).

Allo stato, le infrastrutture di EI Towers e Rai Way sono servite da due sistemi completamente paralleli in termini di:

- servizi manutentivi;

- reti di trasporto del segnale;
- punti di presidio sul territorio.

La messa a fattor comune di tali servizi in relazione ai siti che sarebbero oggetto della razionalizzazione di cui al punto (i) può generare ulteriori fonti di efficienze, ancorché difficilmente stimabili allo stato attuale.

Questa condivisione di servizi è anch'essa già ampiamente diffusa tra gli operatori di telefonia mobile nei siti oggetto di condivisione. In particolare, risulta che l'operatore ospitato corrisponda un contributo per la manutenzione delle strutture di sostegno e di ricovero degli apparati (cd. servizi di *facility management*), spesso prestati da terzi.

Anche nel settore delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva la maggior parte dei servizi citati è erogata da soggetti terzi rispetto a EI Towers e Rai Way.

In particolare, possono realizzarsi efficienze con riferimento sia ai servizi di manutenzione delle infrastrutture della *tower company* (impianti elettrici, di condizionamento e di continuità) sia a quelli a beneficio degli apparati dei network operator clienti.

Anche in questo caso l'obiettivo della condivisione del servizio lascia inalterato il contesto competitivo in cui operano i soggetti nei cui confronti è reso il servizio.

Analogo approccio può essere adottato nei confronti dei servizi di trasporto del segnale e dei punti di presidio sul territorio.

- 5) *se le modalità alternative volte alla creazione di un operatore unico richiedano ulteriori accordi tra l'azionista di controllo dell'Offerente e l'azionista di controllo di Rai Way.*

EI Towers non ritiene che le eventuali modalità alternative volte a conseguire parte dei benefici attesi nell'ipotesi di creazione di un operatore unico richiedano la sottoscrizione di accordi tra il proprio azionista di controllo e RAI, in quanto, come esposto, tali modalità riguardano aspetti di natura operativa che rientrano nell'esclusiva competenza di EI Towers e Rai Way.

* * * * *


Alla luce delle osservazioni che precedono a riscontro della comunicazione *ex art. 10-bis* della l. n. 241/1990 del 1 aprile 2015 e dei chiarimenti contestualmente dianzi forniti in riscontro alle richieste istruttorie formulate con la precedente comunicazione del 26 marzo 2015, si ritiene che non sussistano – o, comunque, devono ritenersi superati – i rappresentati motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza di pubblicazione al documento di offerta predisposto da EI Towers e si insiste pertanto per l'approvazione della predetta istanza.

Si allega, pertanto, la versione integrata del documento di offerta che incorpora i suddetti chiarimenti nonché ulteriori aggiornamenti ai dati ivi indicati (unitamente alle relazioni della società di revisione sui dati previsionali e i dati proforma contenuti nel documento di offerta). Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori richieste che la Commissione ritenesse necessario o utile apportare nel prosieguo dell'istruttoria.

Distinti saluti,

EI Towers S.p.A.



L'Amministratore Delegato

Allegati c.s.